



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 212 DEL 30/07/2019

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 244

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NUOVA EDIFICAZIONE IN VIA BOCCHERIN PROPRIETA' SIG.RI GHEZZI.

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 11:00 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	X	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	X	--
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	X	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	X	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	X	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	X	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	--	X
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	--	X
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	X	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	X	--
			8	2

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**
Assiste il Vice Segretario sostituto: **Michele Siciliano**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore SASSOLI MARTINA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, modificato come segue:
-ovunque è citata via "*Boccherin*" è da intendersi via "***Boccherini***"
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 212 DEL 30/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO
Michele Siciliano



21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO
21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO
Responsabile: GNONI ALBERTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NUOVA EDIFICAZIONE IN VIA BOCCHERIN PROPRIETA' SIG.RI GHEZZI.

Premesso che il Piano di Governo del Territorio vigente è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;

Premesso altresì che:

- i sig.ri Ghezzi Marco, Ghezzi Loredana Maria e Ghezzi Enrico, in qualità di proprietari delle aree contraddistinte catastalmente al Foglio 10 mappali 338, 339, 628, 248, 629 hanno presentato in data 18.11.2015 prot. n. 140886 istanza di Permesso di Costruire Convenzionato PDC 224RICH/2015 per l'attuazione di un intervento di edilizia residenziale;
- l'area, sulla quale è prevista l'edificazione di un edificio residenziale, è classificata dal vigente Piano di Governo del Territorio come segue:
 - zona B2 classe I con le destinazioni e gli indici ammessi dall'art. 17.3.4 delle Nta PDR del PGT vigente
 - zona B2 classe V con le destinazioni e gli indici ammessi dall'art. 17.3.4 delle Nta PDR del PGT vigente;
- l'intervento edilizio proposto, conforme alle sopra citate Norme di Attuazione del P.G.T., insiste su un'area di superficie pari a mq 1460,00 e ha per oggetto la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale per una superficie lorda di pavimento pari a 867,40 e il mantenimento di un edificio esistente avente

SLP pari a mq 175,06 per una superficie complessiva pari a mq 1042,46 che costituisce il limite massimo secondo la presente convenzione inferiore al limite massimo ammesso dal PGT per detto ambito pari a mq 1043,00;

Dato atto che il soggetto attuatore, con l'allegata bozza di convenzione, si è impegnato a:

- cedere gratuitamente al comune di Monza un'area della superficie pari a mq 50, già destinata a sede stradale a parte del mappale 339 del fg.10 e ad eseguire su detta area, non a scomputo del contributo di costruzione, opere di completamento per un importo pari ad € 1.800,35 oltre Iva;
- realizzare a titolo di standard qualitativo ai sensi del comma 3 dell'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001, opere di carattere manutentivo e inerenti la riqualificazione della zona gioco bimbi del Parco Pubblico tra via Perosi e via Boito per un importo pari ad € 16.119,00

opere individuate negli allegati alla presente deliberazione;

Dato atto altresì che i Soggetti attuatori a seguito della sottoscrizione dell'allegata bozza di convenzione e in conformità alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 9.04.2018 e n. 559 del 11.10.2012, dovranno corrispondere al Comune di Monza i seguenti importi:

opere di urbanizzazione primaria	€ 47.190,90
oneri di urbanizzazione secondaria	€ 73.030,74
contributo di costruzione	€ 33.053,78
monetizzazione standard	€ 90.985,92
compensazione ambientale (art. 10 c. 5 NdA)	€ 38.185,29

Preso atto che la Commissione per il Paesaggio, nella seduta del 22.07.2019, verbale n. 150, ha espresso parere favorevole sul progetto presentato;

Ritenuto vantaggioso per l'Amministrazione comunale, in relazione alla necessità di attuare opere di riqualificazione dei parchi cittadini, la realizzazione delle opere sopra individuate;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:

il Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

Visto il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 06.02.2017, n. 8;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

D3B0106a - Attività edilizia e pratiche sismiche;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata bozza di convenzione per la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale presentata con l'istanza di permesso di costruire PDC 224RICH/2015 in data 18.11.2015 prot. n. 140886 dai sig.ri Ghezzi Marco, Ghezzi Loredana Maria e Ghezzi Enrico;

di autorizzare il Dirigente del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO del Settore Servizi al Territorio alla sottoscrizione della convenzione;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

V



le architetture

studio tecnico di progettazione

siccardi mario l. architetto

iscrizione all'albo degli arch. di Monza e Brianza al nr 228
studio-via g.donizetti, 21/a —20900 monza (mb)—tel/fax 039/382307

SOLUZIONE DI E. 19	
Protocollo	
11 LUG. 2019	
RP.	126149
CL.	63
FASC.	75

052MODAGG 10.07.2019

PER RICEVUTA

11 LUG. 2019

COMUNE DI MONZA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

MONZA 10 luglio 2019
AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI MONZA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO : **BOZZA DI CONVENZIONE**
PERMESSO DI COSTRUIRE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE
MONZA, VIA BOCCHERINI
MAPPALI 50 - 338 - 339, FOGLIO 10 (NCEU)

PROPRIETÀ GHEZZI MARCO e GHEZZI LOREDANA MARIA, VIA BOCCHERINI,17 MONZA
PROGETTISTA E D.L. SICCARDI ARCH. MARIO L.,VIA DONIZETTI 21/A, MONZA

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

IL SOTTOSCRITTO SICCARDI ARCH. MARIO L. CON LE PROPRIETA' SIGG.RI GHEZZI CON LA PRESENTE,

INOLTRA

A CODESTO SPETTABILE UFFICIO E A CORREDO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

-BOZZA CONVENZIONE IN COPIA ORIGINALE FIRMATA

DISTINTI SALUTI

IL PROGETTISTA : SICCARDI ARCH. MARIO

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALL'AREA UBICATA A MONZA IN VIA BOCCHERINI 17. CESSIONE DI AREA A SEDE STRADA A SEDE STRADALE E MONETIZZAZIONE IN LUOGO DI CESSIONE DI AREA PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE.

L'anno duemila....., addì....., del mese di, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor Notaio in,
si sono costituiti:

- il Sig. Ghezzi Marco, nato a Monza il 10 maggio 1964, residente a Monza in via Boccherini 17;
- la Sig.ra Ghezzi Loredana Maria, nata a Monza il 18 giugno 1959, residente a Monza in via Boccherini 17;
- il sig. Ghezzi Enrico, nato a Monza il 25 novembre 1927, residente a Monza in via Boccherini 17;

in qualità eredi della Sig.ra Crippa Luigia, nata a Monza il 29 settembre 1932, residente a Monza in via Boccherini 17, e proprietari delle aree situate nel Comune di Monza catastalmente identificate al Foglio 10 mappali 338, 339, 628 (ex 50b) e 629 (ex 50a).
di seguito chiamati Soggetti Attuatori,

- da una parte -

- il Sig., nato a il, in qualità di Dirigente del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO nonché legale rappresentante del Comune di Monza con sede in Monza piazza Trento e Trieste, codice fiscale 02030880153, autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., dell'art. 51 del vigente Statuto del Comune di Monza e del Decreto del Sindaco in data Prot. n....., di seguito chiamato Comune -

- dall'altra parte-

I predetti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, rinunciando ai testimoni con il mio consenso, dichiarano di voler stipulare il presente atto con il quale:

PREMESSO

- che il comune di Monza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017 ha definitivamente approvato il vigente Piano di Governo del Territorio;

Stefano Lomi c/s
Luigi Loredana Maria
Enrico Ghezzi
Comune di Monza

- che i sopraindicati Soggetti Attuatori dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree situate nel Comune di Monza (Mb) in via Boccherini 17 catastalmente individuate al Foglio 10 mappali 338, 339, 628 (ex 50b) e 629 (ex 50a), come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera " " e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- che gli stessi intendono utilizzare a scopo edificatorio le aree sopra indicate e meglio identificate nell'allegato " " con perimetro di colore rosso, avente superficie fondiaria totale di mq 1460,00 e che nel vigente Piano di Governo del Territorio sono classificate come segue :
 - zona B2 classe I con le destinazioni e gli indici ammessi dall'art. 17.3.4 delle Nta PDR del PGT vigente
 - zona B2 classe V con le destinazioni e gli indici ammessi dall'art. 17.3.4 delle Nta PDR del PGT vigente

il tutto come risulta dal Certificato di Destinazione Urbanistica N. 86/19 rilasciato dal Comune di Monza in data 17/05/2019 che si allega sotto la lettera " ";

- che sull'area di cui sopra non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Permesso di Costruire Convenzionato o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;
- che la realizzazione del Permesso di Costruire Convenzionato è subordinato alla corretta realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e reflue, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- che in attuazione delle destinazioni ammesse dal Pgt del Comune di Monza i Soggetti Attuatori hanno presentato al Comune di Monza in data 18/11/2015 domanda di Permesso di Costruire PdC 224RICH/2015, successivamente integrato e aggiornato, a firma dell'Arch. Siccardi Mario L. con studio in Monza, avente per oggetto la realizzazione di un edificio residenziale per una SLP pari a mq 867,40 e il mantenimento di un edificio esistente avente SLP pari a mq 175,06 per una superficie complessiva pari a mq 1042,46 che costituisce il limite massimo secondo la presente convenzione inferiore al limite massimo ammesso dal PGT per detto ambito pari a mq 1043,00.
- Che il Comune di Monza con deliberazione di Giunta Comunale n. del ha approvato il presente schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Tutte le premesse e gli allegati fanno parte della Convenzione.

ART. 2 OBBLIGO GENERALE

2.1 I Soggetti Attuatori si impegnano ad assumere per sé e per i loro aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

Olivi Adriano Monza Saroni Enrico

4.4 L'utilizzo all'uso pubblico avverrà pertanto una volta collaudate favorevolmente le opere che i Soggetti Attuatori sono obbligati ad eseguire sulle aree medesime.

4.5 L'esatta individuazione catastale delle porzioni di aree sopra citate dovrà essere effettuata a cura e spese dei Soggetti Attuatori prima della stipula della Convenzione.

4.6 I Soggetti Attuatori garantiscono che l'area come sopra identificata e ceduta è di loro piena proprietà e nella loro piena ed esclusiva disponibilità e che la medesima è libera da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

ART.5 – REALIZZAZIONE STANDARD QUALITATIVO - INTERVENTI DI BONIFICA

5.1 I soggetti Attuatori si impegnano a realizzare, non a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le seguenti opere per un importo totale di € 16.119,00 e precisamente:

- riqualificazione della zona gioco bimbi del Parco pubblico posto tra via Perosi-via Boito il tutto come meglio identificato nella relazione tecnica, negli elaborati grafici e nel computo metrico estimativo allegati alla presente convenzione.

Le spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori delle stesse sono a carico dei Soggetti Attuatori, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

5.2 I Soggetti Attuatori si impegnano a presentare il titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere descritte al precedente punto 5.1 entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione e ad ultimarle nei successivi tre mesi.

5.4 I Soggetti Attuatori si impegnano inoltre a realizzare all'interno dell'area fondiaria dell'edificio residenziale un adeguato spazio, coperto o scoperto per il deposito o la sosta temporanea di biciclette, fruibile anche da eventuali visitatori esterni.

5.5 I Soggetti Attuatori si obbligano tramite la Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2012, esecutiva in data 17.12.2012.

5.3 Qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale sulle aree di cui alla presente convenzione e di proprietà dei Soggetti Attuatori, gli stessi si impegnano a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ART.6 - VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DELLE OPERE

6.1 All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'operatore, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dei Soggetti Attuatori e dei Tecnici da essa incaricati.

6.2 L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni possono essere eseguiti soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale e degli altri enti eventualmente competenti.

Amnic

Adami

Olmi Ambrosio

Olmi

ART. 7 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

7.1 L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria è determinato con la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento della approvazione della presente convenzione ed è pari a € 47.190.90

Detto importo complessivo è quello risultante dal calcolo:

- a. importo oneri di urbanizzazione primaria per edificio a destinazione residenziale (nuove costruzioni) volume residenziale mc 2.602,2 x €/mc 24,18 = € 62.921,196
- b. riduzione 25% oneri di urbanizzazione primaria per classe energetica A3 degli edifici
€ 62.921,196 - (62.921,196 * 25%) = € 47.190.90

Il tutto secondo le disposizioni riportate nella deliberazione comunale n. 44 del 9/04/2018;

ART. 8 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

8.1 L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria è determinato con la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento della approvazione della presente convenzione ed è pari a € 73.030.74

Detto importo complessivo è quello risultante dal calcolo:

- a. importo oneri di urbanizzazione secondaria per edificio a destinazione residenziale (nuove costruzioni) volume residenziale mc 2.602,2 x €/mc 37,42 = € 97.374,324
- b. riduzione 25% oneri di urbanizzazione secondaria per classe energetica A3 degli edifici
€ 97.374,324 - (97.374,324 * 25%) = € 73.030.74

Il tutto secondo le disposizioni riportate nella deliberazione comunale n. 44 del 9/04/2018;

ART. 9 - COSTO DI COSTRUZIONE

La quota commisurata al costo di costruzione verrà corrisposta nei modi e nelle forme di legge.

ART. 10 - MONETIZZAZIONE STANDARD

I Soggetti Attuatori si obbligano a corrispondere l'importo relativo alla monetizzazione dello standard che, in conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 559/2012 viene così determinato:

$$\text{mq } 867,40 \times 3 = \text{mc } 2.602,2 \times 27/100 = 702,594 \text{ mq} \times 129,5 = \text{€ } 90.985,923$$

Detto importo è stato versato precedentemente alla stipula della presente come da reversale n. del .

ART. 11 - COMPENSAZIONE AMBIENTALE

11.1 I Soggetti Attuatori, anziché cedere un'area per compensazione ambientale, monetizzano la mancata cessione come previsto nel comma 5 dell'art. 10 delle N.T. del Piano delle Regole (PGT vigente).

11.2 La superficie del mappale 629, oggetto di compensazione ambientale, è pari a mq 614,90, determinato secondo le disposizioni dell'art. 10 c.2 delle NT del Piano delle

Stefano Lanich
Stefano Lanich
Stefano Lanich

Regole del PGT vigente, come risulta dalla tavola di progetto C000*. Come stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/03/2018, il valore unico per la corresponsione economica della compensazione ambientale è pari a €/mq 62,10; pertanto, il valore economico da corrispondere viene così determinato:
mq 614,90 x €/mq 62,10 = € 38.185,29

Detto importo è stato versato precedentemente alla stipula della presente come da reversale n. del

ART.12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. L' Attuatore, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma, dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967 n. 765, e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in merito alla realizzazione delle opere previste agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, presta una fidejussione bancaria (o polizza di primaria Compagnia di Assicurazioni), il cui importo viene determinato in base al costo di dette opere e maggiorato del 32 % corrispondente al costo tecnico amministrativo e all'IVA, qualora l'Attuatore non realizzasse le opere previste:

Importo fidejussione pari ad € 23.653,54 = (17.919,35 * 32%) + 17.919,35.

2.L'Attuatore potrà richiedere una riduzione dell'importo della garanzia di cui al presente articolo, che il Comune si impegna ad accettare, man mano che interverranno i collaudi favorevoli delle opere.

3.La garanzia è prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per cui è operativa col solo rilievo dell'inadempimento.

La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 103, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016). Nel caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, si applicheranno le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità di esecuzione delle opere d'ufficio da parte del Comune (le penali per ritardo sono quantificate in misura intermedia tra il massimo e il minimo previsti dalla suddetta normativa).

ART. 13 - OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA

12.1 I Soggetti Attuatori rinunciano espressamente, con la firma del presente atto, ad ogni opposizione giudiziaria e extragiudiziaria a chiunque notificata e con esonero a qualunque titolo di qualunque responsabilità per i pagamenti ed i prelievi che il Comune stesso dovesse andare a fare.

ART. 14 - SPESE

13.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dei Soggetti Attuatori; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.

ART. 15 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

14.1 I Soggetti Attuatori dichiarano esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essi competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Stefano Conicci

Olivero Roberto

Olivero Roberto

Olivero Roberto

14.2 Le parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.




14.3 Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 16 - LEGGI E REGOLAMENTI

15.1 Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Letto, approvato e sottoscritto, li _____

I Soggetti Attuatori

_____  
_____ 

Il Comune _____



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NUOVA EDIFICAZIONE IN VIA BOCCHERIN PROPRIETA' SIG.RI GHEZZI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NUOVA EDIFICAZIONE IN VIA BOCCHERIN PROPRIETA' SIG.RI GHEZZI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 26/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
